

BOZZE DI STAMPA

20 aprile 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (2172)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

NUGNES, FATTORI, MORONESE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero dello sviluppo economico;
- 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

- 8) Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e della transizione ecologica MATTME ;
9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione pubblica;
12) Ministero dell'università e della ricerca;
13) Ministero della cultura e per i beni e le attività culturali;
14) Ministero della salute pubblica;
15) Ministero del turismo sostenibile."».

Conseguentemente sostituire le denominazioni ovunque ricorrano.

1.2

DE PETRIS, RUOTOLO

Al comma 1, lettera a), al numero 1) dopo le parole: «della transizione ecologica» inserire le seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Conseguentemente , ovunque ricorrano, dopo le parole: «della transizione ecologica» inserire le seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

1.3

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo le parole: «delle infrastrutture» inserire le seguenti: «dei trasporti»

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5 e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» con le seguenti: «Ministero delle infrastrutture dei trasporti e della mobilità sostenibili.»

1.4

URSO, LA RUSSA, TOTARO, RAUTI, BALBONI, DE BERTOLDI, ZAFFINI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, LA PIETRA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: «4-bis) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: "16) Ministero del mare."»;*

b) *alla lettera b) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ministero del mare)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 2, le parole: "opere marittime e" sono soppresse;

b) all'articolo 42, comma 1, lettera c), le parole: "navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;" sono soppresse;

c) all'articolo 44, comma 4, le parole: "e dagli uffici opere marittime" sono soppresse;

d) dopo il capo IX è inserito il seguente:

"CAPO IX-BIS.

Ministero del Mare

Art. 44-bis.

(Istituzione del Ministero del mare e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del mare.

2. Al Ministero del Mare sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di protezione del mare - intesa come tutela, difesa vigilanza e controllo dell'ecosistema marino e costiero -, di navigazione marittima, pesca e acquacoltura nonché di valorizzazione e implementazione dell'intero sistema marittimo nazionale.

3. Al Ministero del Mare sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale - compresa la gestione residui - le funzioni e i compiti esercitati:

a) dalle divisioni III (Difesa del mare) e IV (Tutela degli ambienti costieri e marini. Supporto alle attività internazionali) della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero della transizione ecologica;

b) dalla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) dalla direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle attività di coordinamento in materia di trasporto marittimo di merci pericolose;

d) dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero per le politiche agricole e forestali.

Art. 44-ter.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero del Mare svolge, per quanto di competenza, le funzioni e i compiti di competenza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione, gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza delle opere marittime di interesse nazionale, ad eccezione di quelle in materia di difesa, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate;

b) navigazione e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;

c) gestione integrata delle coste, gestione ambientale e sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alle attività in materia di studio, valutazione, monitoraggio, protezione e ripristino della biodiversità in ambienti marini e costieri e ai rischi connessi agli incidenti marittimi e allo sversamento di idrocarburi e materie inquinanti nelle acque del mare;

d) istituzione, gestione e vigilanza delle aree protette marine, dei parchi marini e delle riserve naturali marine, in concorso con il Ministero della transizione ecologica;

e) promozione della innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione e lo sviluppo della c.d. economia del mare, in concorso con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai seguenti settori: filiera ittica, industria delle estrazioni

marine, filiera della cantieristica, movimentazione di merci e passeggeri, servizi di alloggio e ristorazione, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative, turismo costiero e marittimo (ivi compreso quello crocieristico e diportistico);

f) promozione, per quanto di competenza, degli interscambi commerciali marittimi con l'estero, anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e il rafforzamento del sistema logistico nonché la valorizzazione e l'incentivazione degli insediamenti produttivi e dei progetti di investimento nelle aree portuali e interportuali, in concorso con i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell'area del Mediterraneo, in concorso con le altre amministrazioni competenti, anche al fine di: supportare le filiere transfrontaliere della nautica, del turismo sostenibile e innovativo, delle biotecnologie blu e verdi e delle energie rinnovabili blu e verdi, come base per la crescita della competitività e dell'occupazione dell'area di cooperazione; difendere le popolazioni e il patrimonio naturale marittimo dai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dalle attività umane; migliorare la difesa e la valorizzazione in chiave sostenibile del patrimonio naturale e culturale marittimo; sviluppare le reti di connessioni marittime e le modalità di trasporto sostenibile per ridurre l'isolamento delle aree più periferiche, anche insulari, migliorando la qualità dell'ambiente;

h) recupero dai fondali marini dei beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, in concorso con il Ministero della cultura;

i) promozione di sport nautici, anche agonistici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

j) predisposizione della normativa interna di recepimento di trattati e convenzioni internazionali in materia marittima, di sicurezza della navigazione e protezione e valorizzazione dell'ambiente marino e costiero conclusi dall'Italia, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

k) rapporti, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di protezione e valorizzazione del sistema marino e costiero, del trasporto marittimo, nonché di tutela della salute e della sicurezza del lavoro marittimo e portuale.

2. Il Ministero del Mare elabora e promuove analisi, studi, indagini, campagne e rilevamenti interessanti il settore marittimo e adotta tutte le iniziative idonee alle esigenze e ai problemi ad esso connessi, assicurando la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente marino e

costiero e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alla rilevanza istituzionale, economica e occupazionale dell'intero sistema marittimo.

Art. 44-quater.

(Capitanerie di porto)

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è incardinato nell'ambito del Ministero del Mare, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di competenza previsti della normativa vigente, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. All'articolo 20, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del Mare".

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro per le politiche agricole e forestali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni dei predetti Ministeri e alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero del Mare provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Il Ministro del Mare presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'attività svolta, sullo stato dell'ambiente marino e costiero e, in generale, dell'intero settore marittimo."»

1.5

LA RUSSA, TOTARO, BARBARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: «4-bis) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «15-bis) Ministero dello sport.»;*

b) *alla lettera b) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Ministero dello sport)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-bis è aggiunto il seguente:

"CAPO XII-TER.
Ministero dello sport

Art. 54-quinquies.
(Ministero dello sport)

1. È istituito il Ministero dello Sport.

2. Al Ministero dello sport sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

3. Al Ministero dello sport sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale - compresa la gestione residui - le funzioni e i compiti esercitati dal Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) adempimenti giuridici ed amministrativi e istruttoria degli atti in materia di sport; proposta, coordinamento ed attuazione di iniziative relative allo sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo;

b) adempimenti in materia di obblighi di pubblicità anche in materia di aggiornamento dei dati relativi agli Enti vigilati dall'Ufficio per lo Sport (Aeroclub d'Italia, Automobile Club d'Italia, Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Istituto per il credito sportivo);

c) rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi ed altri soggetti del settore; rapporti con enti e istituzioni europei e internazionali in ma-

teria di sport (Unione Europea, Consiglio Europeo, Agenzia Mondiale Anti-doping); prevenzione del doping e della violenza nello sport; riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia di professioni sportive; istruttoria per patrocini a manifestazioni sportive;

d) vigilanza sul CONI e gli altri enti sportivi controllati, sull'Istituto per il credito sportivo; istruttoria per contributi all'impiantistica sportiva, ivi compresi i musei dello sport, ad eventi sportivi e agli enti del settore; vitalizio "Giulio Onesti"; ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche; supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva (ONIS).

4. Al Ministero dello sport sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 4" ».

Art. 2

2.1

LA RUSSA, TOTARO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *sopprimere le lettere a) e b);*

2) *alla lettera d), numero 2), capoverso "comma 2", sopprimere la lettera b);*

3) *alla lettera d), numero 2), capoverso "comma 2", lettera c), sopprimere le seguenti parole: «piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici»;*

4) *sopprimere la lettera e);*

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *sopprimere il comma 6;*

d) *al comma 7, sopprimere le lettere b) e c).*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.2

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso "comma 2", lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e per la finanza climatica e sostenibile».

2.3

TIRABOSCHI

Al comma 8-bis, sostituire le parole: «e dal Ministro della transizione ecologica», con le seguenti: «, dal Ministro della transizione ecologica e dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale».

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

TONINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2172 recante "Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri",

premesso che:

l'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE). In particolare, il comma 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia

di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo dicastero,

considerato che:

il Ministero della transizione ecologica perseguirà le politiche ambientali nella consapevolezza che vi è la necessità di fronteggiare anche un debito ambientale che, diversamente da quello economico, è, per sua natura, un debito comune che trascende i confini degli Stati e non è esigibile esclusivamente in capo a chi lo ha prodotto, che sia una generazione o una collettività, distanti nel tempo o nello spazio. Inoltre, siamo già gravati da un debito ambientale contratto nei passati decenni, il cui montante sarà sempre più faticoso recuperare, se non agiamo per tempo;

la strutturazione delle competenze del Ministero esprime quindi la complementarità e l'interconnessione tra i temi della tutela ambientale, della salvaguardia del clima, dell'energia e dello sviluppo sostenibile. In particolare, l'intento delle novità organizzative introdotte è quello di ripensare profondamente l'organizzazione dell'amministrazione indirizzandola prioritariamente verso una "transizione ecologica" integrale del Paese, potenziando e dotando il Ministero delle competenze in materia di politica energetica già facenti capo a due direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico,

considerato, inoltre, che:

una particolare attenzione sarà rivolta dal dicastero al confronto con la cittadinanza e i portatori di interesse all'insegna di un dibattito pubblico che, nell'alveo degli strumenti della consultazione pubblica, assicuri l'informazione, il confronto, anche dialettico, e la composizione degli interessi. In tal senso, andrà rafforzata la cultura della consultazione pubblica come strumento di composizione di istanze diverse, di velocizzazione degli *iter* procedurali e per la realizzazione dell'attività di Governo, secondo i principi di imparzialità, inclusione, trasparenza, tempestività e riscontro delle decisioni assunte rispetto ai rilievi emersi in consultazione;

gli strumenti di partecipazione pubblica rappresentano un efficace strumento di risoluzione preventiva dei conflitti e del contenzioso e, quindi, della più celere realizzazione dell'azione amministrativa;

la transizione ecologica è un processo evolutivo verso un nuovo modello di sviluppo economico e sociale, che non può prescindere dalla giustizia sociale; pertanto, tutti gli strumenti di partecipazione pubblica dovranno garantire che le nuove politiche non rivelino aggravii indesiderati nei confronti dei cittadini e dei destinatari finali delle misure, ma, al contrario, dovranno permettere una crescente fiducia nelle istituzioni e una rinnovata legittimazione, dal basso, delle decisioni prese;

al fine di esaltare questo aspetto, bisognerebbe integrare la denominazione del Ministero in modo tale da sottolineare come la transizione non sia solo ecologica ma al contempo solidale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di ridenominare il suddetto dicastero in Ministero della transizione ecologica e solidale.

G2.2

ARRIGONI, RIPAMONTI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto definisce le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero della transizione ecologica specificando, tra l'altro, le materie su cui si sviluppa la politica energetica del Paese;

il testo fa riferimento anche alla tutela della sicurezza del sistema energetico nazionale e alla predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica;

la funzionalità di un sistema energetico è un parametro della qualità della prestazione, inclusi gli effetti diretti sulla comunità servita; la capacità del sistema di reagire rapidamente durante l'evoluzione di un disturbo provocato da cause naturali o antropiche, cercando di minimizzare la perdita temporanea delle prestazioni, definisce la resilienza del sistema perturbato dall'evento dannoso;

pertanto, la resilienza è legata ad una serie di azioni di prevenzione, preparazione e pianificazione dell'emergenza, come risposta alla crisi e recupero di funzionalità del servizio, allo scopo di prevenire eventi potenzialmente dannosi, di mitigarne gli effetti, di prepararsi e reagire a tali eventi e ristabilire la funzionalità del servizio in tempi accettabili; in particolare, la resilienza, per una efficace gestione dei rischi, richiede azioni di prevenzione che possono incidere in modo rilevante sul livello di prestazione pre-evento, su quello post-evento e sui tempi e modalità di recupero;

nonostante l'importanza della resilienza per il nostro sistema energetico e nonostante l'accavallarsi di fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti anche a causa dei cambiamenti climatici, quali intense nevicate, allagamenti, trombe d'aria o ondate di calore, la resilienza non solo non è prevista da alcuna norma di legge ma non è nemmeno menzionata tra le funzioni e compiti attribuiti al Ministero della transizione ecologica;

tutti ricordano l'eccezionale nevicata che ha colpito l'Abruzzo nel gennaio 2017 quando in diversi comuni della regione è stato registrato, per un periodo prolungato di diversi giorni, un blackout elettrico a causa dell'inter-

ruzione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, determinando pesanti disservizi ai cittadini; anche a seguito di tale evento, le società di gestione della rete elettrica nazionale hanno investito risorse e sviluppato strategie innovative con appositi piani di resilienza diretti ad accelerare il processo di riduzione del rischio e dell'impatto degli eventi meteo estremi sulle reti;

occorre l'intervento mirato del Ministero della transizione ecologica per la tutela della resilienza del nostro sistema energetico con un approccio innovativo sia nella pianificazione che nella gestione del sistema, in modo da riuscire a potenziare gli impianti senza che questo implichi spese eccessive,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo dirette ad attribuire al Ministero della transizione ecologica, a cui già compete la tutela della sicurezza del sistema energetico nazionale e la predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica, anche la resilienza a garanzia dello stesso sistema energetico.

G2.3

LA MURA, MORONESE, NUGNES, FATTORI, GIANNUZZI, ORTIS, ANGRISANI, GRANATO, MININNO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (AS 2172),

premesso che:

l'articolo 2, comma 2, lettera *d*), n. 2) definisce le materie di competenza del MITE (Ministero della transizione ecologica), e tra queste prevede le politiche per la finanza climatica e sostenibile;

l'articolo 4, comma 3, lettera *f-bis*), assegna al CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) il compito di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in una serie di materie di competenza del MITE, comprese quelle per la finanza climatica e sostenibile,

considerato che:

come rilevato dal Servizio Studi del Senato, in relazione all'espressione "finanza climatica" non esiste un precedente a livello legislativo. A livello internazionale, essa compare nel report dell'OCSE "*Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18*", mentre

a livello europeo si fa riferimento al concetto di finanza sostenibile e non a quello di finanza climatica;

in particolare, nel Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM (2018)97) dell'8 marzo 2018 la Commissione europea ha chiarito che per finanza sostenibile «si intende il processo di tenere in debita considerazione, nell'adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine.». Nel concetto di finanza sostenibile rilevano, pertanto, i fattori ESG (*Environmental, Social and Governance*);

infatti, secondo la Commissione UE, «le considerazioni di ordine ambientale fanno riferimento all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a questi nonché in senso lato all'ambiente e ai rischi connessi, come, per esempio, le catastrofi naturali. Le considerazioni di ordine sociale possono fare riferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro, investimenti in capitale umano e comunità. Le considerazioni di ordine ambientale e sociale sono spesso interconnesse, in particolare poiché i cambiamenti climatici possono esacerbare i sistemi di ineguaglianza in essere. La governance delle istituzioni pubbliche e private, comprese le strutture di gestione, le relazioni con i dipendenti e la retribuzione dei manager, svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'inclusione delle considerazioni ambientali e sociali nel processo decisionale»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di precisare cosa si intende per finanza climatica al fine di definire le competenze del MITE in ordine alle politiche che la riguardano, atteso che l'espressione "finanza climatica" è poco chiara e, di conseguenza, non consente di individuare con precisione le relative competenze del MITE;

a valutare l'opportunità di prevedere una definizione di finanza sostenibile, basandosi sulla definizione europea sopra riportata, così da specificare in modo puntuale le relative competenze del MITE;

a valutare l'opportunità di predisporre, in assenza di uno standard europeo per le obbligazioni verdi, con riguardo alla competenza del MITE in materia di definizione di politiche in materia di finanza sostenibile, adeguati strumenti di contrasto al fenomeno del *greenwashing*, atteso che, a seguito della consultazione espletata nel 2020, su iniziativa della Commissione UE, in relazione all'EU GBS EU (*Green Bond Standard*), ovvero a una norma europea per i prodotti finanziari sostenibili, ad oggi non si è ancora provveduto alla definizione della stessa.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» con la seguente: «Regolamento»;*

b) *sostituire le parole: «su proposta del» con le seguenti: «proposto dal».*

Art. 4

4.1

MALLEGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «mobilità sostenibili» inserire le seguenti: «del turismo».

4.2

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «mobilità sostenibili», inserire le seguenti: «del turismo».

4.3

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute».

4.4

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della salute».

4.5

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, lettera f-bis), sopprimere le seguenti parole: «e la finanza climatica e sostenibile».

4.6

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4.1. Il Piano approvato ha validità per 5 anni. Eventuali proposte di modifica del Piano in vigore, prima di essere approvate dal CITE, sono sottoposte alle procedure di cui al comma 4.».

4.7

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 5, sopprimere le seguenti parole: «ambientalmente dannosi».

4.8

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

4.9

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, capoverso « Art. 57-bis », comma 9, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, attraverso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica,».

4.10

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, anche attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,».

4.11

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE» inserire le seguenti: «, attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,».

4.12

NUGNES, FATTORI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», sopprimere il comma 10.

4.13

PAPATHEU

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile dall'articolo 1-*bis* del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 141, la Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riserva il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia da bandire ai componenti della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, già operante presso di essa, che abbiano maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni. All'attuazione della norma si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già esistenti.».

ORDINI DEL GIORNO

G4.1

RUFA

Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

premessi che:

il provvedimento all'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali

per la transizione ecologica e la relativa programmazione, supportato da un apposito Comitato tecnico da istituire con DPCM;

l'articolo 8, nel rafforzare le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine al coordinamento e alla promozione delle politiche del Governo in materia di innovazione tecnologica e di trasformazione e transizione digitale, istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato interministeriale per la transizione digitale e rende permanente il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio istituito in via temporanea dal decreto legge n.76 del 2020;

attualmente risultano essere in carica numerosi commissari e molte strutture (Comitati, gruppi di lavoro, impegnate a vario titolo per supportare l'attività governativa, impegnati su diversi fronti che comprendono anche la materia ambientale e digitale,

impegna il Governo:

a provvedere ad una puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ai commissari governativi già in essere per riscontrare eventuali sovrapposizioni con i nuovi Comitati istituiti, valutando quindi la possibilità di diminuire il numero delle strutture governative laddove sia possibile accorpate le funzioni e il personale, con l'obiettivo di rendere più agevole ed efficace la programmazione e la gestione dell'attività.

G4.2

QUARTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (A.S. 2172),

premesso che:

l'articolo 4 istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione;

il CITE dovrà attuare una completa sinergia tra la Presidenza del Consiglio, i Ministeri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile,

del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali, in tema di transizione ecologica,

considerato che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurerà il supporto tecnico e organizzativo delle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche ad altre funzioni;

occorre realizzare presso il CITE, una segreteria tecnico-amministrativa per la programmazione, l'adozione e il monitoraggio del Piano della transizione ecologica, con una propria dotazione organica, in grado di monitorare e coordinare i processi di transizione ecologica, a livello nazionale e territoriale, garantendo che le risorse economiche stanziato dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza;

tale segreteria tecnico-amministrativa dovrà essere in grado di supportare le attività programmate presso il Ministero della Transizione Ecologica e di coordinare tutte le altre attività in essere presso i ministeri parte del CITE, le Regioni, le Province autonome e gli altri soggetti interessati alla tutela dell'ambiente ed alla transizione ecologica, siano essi di natura pubblica o privata,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di realizzare presso il CITE una apposita segreteria tecnico-amministrativa con propria dotazione organica ai fini della programmazione, adozione e monitoraggio del Piano della transizione ecologica, garantendo che le risorse economiche stanziato dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.1

LA RUSSA, TOTARO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 i commi 3-*bis* e 3-*ter* sono abrogati.»

6.0.1

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 6-*bis*

(Ministero per il Sud)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-BIS del Titolo IV e' aggiunto il seguente:

"CAPO XII-TER

Ministero per il Sud

Art. 54-*quinquies*

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero per il Sud, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato che riguardino i territori delle Regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie,

e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.

Art. 54-sexies
(Aree funzionali)

1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche finalizzate al rilancio economico ed allo sviluppo sociale delle regioni indicate nel precedente articolo 55-bis, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo, le relazioni con l'Unione europea e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 54-septies
(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è complessivamente di euro 1 milione annui a decorrere dall'anno 2021."».

Art. 7

7.1

MALLEGNI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole «promozione turistica» inserire le seguenti: «anche attraverso lo sviluppo di sistemi integrati in cui le eccellenze italiane della moda, del design, dell'agroalimentare siano al centro dell'offerta turistica del nostro Paese ed in grado di sviluppare un flusso turistico che non sia soltanto di massa ma anche di qualità;»

7.3

MALLEGNI

Al comma 17, dopo le parole «Ministro del Turismo», inserire le seguenti: «anche attraverso l'attribuzione di un ruolo di coordinamento finalizzato al potenziamento della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero e all'interno del territorio.».

7.4

MALLEGNI

Al comma 17, dopo le parole: «adeguato coinvolgimento», inserire le seguenti: «delle imprese turistico ricettive.».

7.5

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 17, dopo le parole: «adeguato coinvolgimento», inserire le seguenti: «delle imprese turistico ricettive.».

Art. 8

8.1

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della sovranità digitale.».

ORDINE DEL GIORNO

G8.1

MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (A.S. 2172),

premesso che:

l'articolo 8, comma 2, del decreto legge in esame istituisce un Comitato interministeriale per la transizione digitale. Esso è inteso quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria;

sono ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato interministeriale per la transizione digitale le attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione delle iniziative relative, in primo luogo, alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse. Inoltre, si fa riferimento alle iniziative relative al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari e alle iniziative per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della *blockchain*,

considerato che:

migliaia di persone e decine di associazioni hanno firmato un appello al Presidente del Consiglio dei ministri intitolato "Liberiamoli tutti". L'appello si riferisce ai dati, comunicati dalle regioni alle istituzioni nazionali, riguardanti l'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19, che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo;

si ritiene necessario, sulla base di tale appello, garantire che i dati resi pubblici dalla pubblica amministrazione siano facilmente accessibili, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, machine readable e comprensibili non solo ai soggetti istituzionali, ma anche a ricercatori, decisori, media e cittadini;

considerato inoltre che:

si ritiene necessario che tale Comitato svolga l'attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione di iniziative relative ad ambiti come quello sanitario e dell'istruzione;

è opportuno che in riferimento alle iniziative relative alla piattaforma dati sanitari, di cui alla norma in premessa, si intendano tutte le piattaforme nazionali sanitari esistenti, in particolare, la piattaforma vaccini contro il COVID-19, l'Anagrafe nazionale vaccini e la Reta nazionale dei registri dei tumori, oltre alle piattaforme sanitarie di prossima generazione;

è necessario realizzare e sviluppare una rete unica nazionale dell'istruzione che si occupi del coordinamento informativo e informatico dei sistemi e dei dati tra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali e il Ministero dell'istruzione, che garantisca anche il funzionamento della didattica digitale integrata, in modo da evitare ulteriori frammentazioni nell'apprendimento e ulteriori danni ai più deboli, cioè per gli studenti che hanno difficoltà di connessione o che vivono in situazioni di marginalità;

il Ministero dell'istruzione, lo scorso 11 dicembre 2020, ha già annunciato la realizzazione di una piattaforma unica, integrata con tutti i servizi e le funzionalità utili per le scuole. A tale fine è stato anche istituito un gruppo di lavoro per garantire agli istituti il nuovo strumento in tempi brevi, ossia entro il prossimo anno scolastico,

impegna il Governo:

a prevedere che il Comitato interministeriale per la transizione digitale si occupi delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative allo sviluppo di piattaforme digitali nazionali della pubblica amministrazione che soddisfino i criteri di trasparenza ed efficienza sopra descritti, in particolar modo in ambito sanitario e dell'istruzione.

EMENDAMENTO

Art. 10

10.1

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «del Presidente della Repubblica»;*

b) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e sentito il Consiglio di Stato»;*

c) *sopprimere il secondo periodo.*
